



LEGA PRO

COMUNICATO N. 158/DIV – 5 MAGGIO 2025

158/612

SUPERCOPPA SERIE C 2024–2025

GARA DEL 3 MAGGIO 2025

Si riporta il risultato della gara disputata il 3 Maggio 2025

SUPERCOPPA - PRIMA GIORNATA

AVELLINO PADOVA 0-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 5 maggio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARA DEL 3 MAGGIO 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione della gara disputata nel corso della prima giornata di Supercoppa i sostenitori delle Società AVELLINO e PADOVA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala) rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



€ 500,00

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIV INFR)

AMMONIZIONE (XII INFR)

Dott. Stefano Palazzi

[Handwritten signature]

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R01005033090000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Matteo Marani